

Causa C-719/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 novembre 2022

Giudice del rinvio:

Hof van beroep Antwerpen (Corte d'appello di Anversa, Belgio)

Data della decisione di rinvio:

6 ottobre 2022

Ricorrenti:

Openbaar Ministerie

Federale Overheidsdienst Financiën

Resistenti:

Profit Europe NV

Gosselin Forwarding Services NV

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale verte su un procedimento penale in cui i ricorrenti sono imputati di aver eluso dazi antidumping nell'importazione di taluni prodotti in ghisa dalla Repubblica popolare cinese utilizzando nella dichiarazione codici tariffari e denominazioni erronei e presentando dichiarazioni scorrette. Per tale motivo non è chiaro se il prodotto debba essere considerato ghisa malleabile, alla quale sono applicabili dazi antidumping. Segnatamente, è importante se per ghisa malleabile si intenda anche ghisa a grafite sferoidale.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Dopo che la Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte»), nella sentenza C-362/20, pronunciata nello stesso procedimento principale, aveva dichiarato che il regolamento n. 1071/2012 e il regolamento di esecuzione n.

430/2013 sono applicabili anche alla ghisa a grafite sferoidale, la presente domanda sulla base dell'articolo 267 TFUE verte sulla questione se, per effetto di tale applicabilità alla ghisa a grafite sferoidale, i regolamenti in parola siano invalidi per violazione degli articoli 1, 5, 6 e 9 del regolamento n. 1225/2009 (regolamento di base antidumping).

Questione pregiudiziale

Se i regolamenti (UE) nn. 1071/2012 e 430/2013 violino gli articoli 1, 5, 6 e 9 del regolamento di base n. 1225/2009, nella misura in cui essi assoggettano a dazi antidumping l'importazione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale e originari della Repubblica popolare cinese, atteso che né la denuncia per l'apertura di un procedimento antidumping né l'avviso di apertura di detto procedimento identificavano siffatti beni come il prodotto oggetto di indagine, non viene addotta alcuna prova riguardo al dumping, al danno e al nesso causale, e la Commissione europea non ha svolto alcuna inchiesta riguardo al loro valore normale, al prezzo di esportazione, all'eventuale margine di dumping, all'eventuale danno, alla portata del danno, all'impatto sul danno di altri elementi noti, al nesso causale tra il dumping e il danno e alla necessità di assoggettare a dazi antidumping i prodotti in questione (accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale) nell'interesse dell'Unione.

Disposizioni di diritto dell'Unione citate

Regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia; segnatamente, considerando 16 e 28 e articolo 1, paragrafo 1

Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia; segnatamente, considerando 13 e articolo 1, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea; segnatamente, gli articoli 1, 5, 6 e 9

Articolo 267 TFUE

Giurisprudenza della Corte citata

Sentenza del 12 luglio 2018, Profit Europe, C-397/17 e C-398/17, EU:C:2018:564

Sentenza del 15 luglio 2021, Profit Europe e Gosselin Forwarding Services, C-362/20, EU:C:2021:612

Disposizioni del diritto nazionale citate

Articoli 11, 12, 14, 24, da 31 a 37 e 41 del wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (legge del 15 giugno 1935, recante disciplina dell'uso delle lingue nei procedimenti giudiziari, Belgio).

Articoli 162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210, 211 del Wetboek van Strafvordering (Codice di procedura penale, Belgio),

Articoli 1, 2, 3, 7 del Strafwetboek (Codice penale, Belgio)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La Profit Europe NV (in prosiegua: la «prima imputata» o la «Profit Europe») e la Gosselin Forwarding Services NV (in prosiegua: la «seconda imputata» o la «Gosselin Forwarding Services») sono perseguite quali importatore e, rispettivamente, dichiarante, per aver dichiarato, con un codice tariffario e una denominazione erronei, taluni accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese, soggetti a dazi antidumping, nel periodo compreso tra il 19 novembre 2012 e il 30 giugno 2015. Si trattava di 97 dichiarazioni, con cui sono stati elusi dazi antidumping per un importo pari a EUR 651 954,11 (reato 1).
- 2 Inoltre entrambi gli imputati sono perseguiti per aver indicato valori doganali scorretti su 7 delle dichiarazioni in parola, per cui sarebbe stato eluso il pagamento di un importo pari a EUR 10 086 a titolo di dazi sull'importazione (reato 2).
- 3 Con sentenza del 28 marzo 2019 il rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (tribunale di primo grado di Anversa, Belgio) ha assolto la prima imputata riguardo ai reati 1 e 2, e ha assolto la seconda imputata per il reato 1, ma l'ha condannata penalmente per il reato 2. Il credito tributario è stato respinto.
- 4 Il 16 aprile 2019 il Federale Overheidsdienst Financiën (administratie douane en accijnzen) (Servizio pubblico federale delle Finanze del Belgio, amministrazione dogana e accise, in prosiegua: il «FOD Finanze») ha impugnato detta sentenza dinanzi allo hof van beroep Antwerpen (Corte d'appello di Anversa, Belgio), giudice del rinvio.
- 5 Il 18 giugno 2020 il giudice del rinvio ha presentato per la prima volta una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Esso chiedeva se accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale, originari della Cina, siano soggetti a dazi antidumping sulla base del regolamento n. 1071/2012 e del regolamento di esecuzione n. 430/2013. Nella sentenza del 15

luglio 2021, Profit Europe e Gosselin Forwarding Services, C-362/20, EU:C:2021:612, la Corte ha dichiarato che i regolamenti in parola devono essere interpretati nel senso che «i dazi antidumping provvisorio e definitivo istituiti da tali regolamenti si applicano agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina».

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 Secondo la Profit Europe e la Gosselin Forwarding Services il regolamento n. 1071/2012 e il regolamento di esecuzione n. 430/2013 sarebbero invalidi per violazione degli articoli 1, 5, 6 e 9 del regolamento di base (CE) n. 1225/2009.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 7 Il 16 febbraio 2012 la Commissione europea ha avviato un procedimento antidumping relativo all'importazione nell'Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Cina, della Thailandia e dell'Indonesia (avviso di apertura in GU 2012, C 44, pag. 33). Ciò avveniva a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2012 dal Defence Committee of Tube or Pipe Cast Fittings, of Malleable Cast Iron of the European Union (Comitato di difesa degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile dell'Unione europea). Si tratta di un gruppo di pressione per il settore della ghisa malleabile, non della ghisa a grafite sferoidale.
- 8 Il considerando 16 del regolamento n. 1071/2012 (il regolamento provvisorio) enuncia che «(i)l prodotto in esame, così come descritto nell'avviso di apertura, è costituito da accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile (...), attualmente classificato al codice NC ex 7307 19 10». Secondo il considerando 28 le autorità di uno Stato membro hanno evidenziato che, ai sensi delle note esplicative della nomenclatura combinata, l'espressione «malleabile» si riferisce anche alla ghisa a grafite sferoidale. È possibile che durante il periodo preso in esame siano stati venduti accessori filettati, realizzati con ghisa a grafite sferoidale. Posto che tali accessori hanno le stesse caratteristiche fisiche di base degli accessori esaminati di ghisa malleabile filettata, anch'essi rientrano nel campo di applicazione del procedimento e delle misure.
- 9 Sulla base anche di queste considerazioni l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1071/2012 ha disposto che sul prodotto in questione veniva istituito un dazio antidumping. Successivamente, all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 430/2013 veniva istituito un dazio antidumping definitivo.
- 10 Il giudice del rinvio sottolinea che soltanto nel summenzionato considerando 28 è menzionata la ghisa a grafite sferoidale. Nella denuncia e nell'avviso di apertura figurava solo la ghisa malleabile. L'aggiunta della ghisa a grafite sferoidale è

riconducibile esclusivamente ad un'osservazione successiva di uno Stato membro, quando la Commissione aveva già svolto la sua inchiesta sull'asserito dumping.

- 11 La Commissione non ha dunque svolto alcuna inchiesta su accessori di ghisa a grafite sferoidale. Come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 12 luglio 2018, *Profit Europe*, C-397/17 e C-398/17, EU:C:2018:564, la ghisa a grafite sferoidale e la ghisa malleabile si differenziano quanto a composizione e produzione. La Commissione non disponeva dunque delle cifre per esaminare se gli accessori fusi per tubi di ghisa a grafite sferoidale venissero importati nell'UE a prezzi di dumping, se detto dumping causasse danno e se fosse nell'interesse dell'UE assoggettare tali importazioni a dazi antidumping.
- 12 In considerazione di ciò occorre chiedersi se, senza tali informazioni, sulla base di un'osservazione con cui un solo Stato membro, fondandosi sulle note esplicative della nomenclatura combinata allora valide, affermava che la nozione di ghisa malleabile comprende anche la ghisa a grafite sferoidale, la Commissione potesse stabilire che si configuravano dumping e danno riguardo agli accessori fusi per tubi di ghisa a grafite sferoidale.
- 13 Non è pertanto chiaro se il regolamento n. 1071/2012 e il regolamento di esecuzione n. 430/2013 siano compatibili con il regolamento n. 1225/2009 (il regolamento di base), contenente disposizioni dettagliate sullo svolgimento di un'inchiesta antidumping e sui dati richiesti. Per questo motivo il giudice del rinvio, nella sua seconda domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell'ambito di detto giudizio, mette in discussione la validità dei summenzionati regolamenti antidumping. Al riguardo esso rinvia all'articolo 5, paragrafi 2 e 10, del regolamento n. 1225/2009. La prima disposizione fornisce un elenco delle informazioni che devono essere contenute in una denuncia, tra le quali una descrizione completa del prodotto assertivamente oggetto di dumping. La seconda disposizione indica quali informazioni devono essere contenute nell'avviso di apertura. Potrebbero essere stati violati anche gli articoli 1, 6 e 9 del regolamento n. 1225/2009. Il giudice del rinvio menziona tali articoli nella sua questione, senza fornire una spiegazione al riguardo.